

## **Mascherine**

Al di fuori della propria abitazione È OBBLIGATORIO L'USO CORRETTO DELLA MASCHERINA ad esclusione di:

- 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- 2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, **dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro.**

È obbligatorio, inoltre, l'uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici e in quelli privati in presenza di non conviventi.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

### **Attività sportive e passeggiate**

È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto, presso parchi, aree verdi, rurali e periferiche purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

È consentito svolgere tali attività AL DI FUORI delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree.

### **Attività commerciali**

L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad UNA PERSONA PER NUCLEO FAMILIARE, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.

È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita ai soggetti con almeno 65 anni, nelle prime due ore di apertura dell'esercizio stesso.

Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.

Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

### **Mercati all'aperto**

I mercati di Ponte San Nicolò continuano a restare aperti, con perimetrazione dell'area, varchi di accesso e scaglionamento degli ingressi da parte di personale dedicato.

Ai cittadini viene chiesto di rispettare tutte le indicazioni previste per evitare assembramenti.

### **Bar, ristoranti e consumazione alimenti e bevande**

Dalle ore 15:00 fino alla chiusura dell'esercizio (ore 18:00), l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di bar e ristoranti si svolge **esclusivamente** con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.

**È VIETATA la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi.**

### **Attività didattica**

Sono **SOSPESE** nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.